



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 30 settembre 2026

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Catania**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 77/2026 – Riunioni da remoto dei Collegi del Consiglio di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 9542 del 24.08.2026), si chiede se sia possibile che le riunioni dei Collegi del Consiglio di Disciplina si svolgano da remoto, pur garantendo la presenza per le riunioni dove avvengono le audizioni. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone, all'art. 3, comma 13, che *"Le riunioni del Consiglio e dei Collegi di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono presso la sede del Consiglio dell'Ordine"*.

La norma sopra riportata prevede che lo svolgimento delle riunioni del Consiglio o dei Collegi di Disciplina debba avvenire di regola in presenza, ovvero *"presso la sede del Consiglio dell'Ordine"*.

Tuttavia, ferma restando la necessità dello svolgimento in presenza delle sedute che prevedano audizioni dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento disciplinare (incolpato, esponente, eventuali testimoni), occorre considerare che il Regolamento, in vigore dal 2015, è antecedente alla diffusione delle riunioni telematiche ed alle successive evoluzioni normative e organizzative che hanno interessato molti enti pubblici ed Ordini professionali (ad esempio in relazione a quanto avvenuto in fase di pandemia).

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore introdusse delle semplificazioni in materia di organi collegiali, prevedendo la possibilità per i detti organi di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza. Infatti, l'art. 73, comma 2 del D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020, prevedeva che "Per lo stesso tempo previsto dal comma 1 (ndr: termine dello stato di emergenza), i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni". In pratica, il legislatore autorizzava, fino al termine dello stato di

emergenza, lo svolgimento da remoto delle sedute consiliari anche per gli organi collegiali il cui regolamento interno non prevedeva tale modalità di partecipazione alternativa a quella in presenza.

Essendo terminato lo stato di emergenza il 31.03.2022, la partecipazione da remoto alle sedute consiliari degli organi collegiali, tra cui rientrano anche gli ordini professionali e, in tale ambito, i Consigli ed i Collegi di Disciplina, è ammissibile solo nel caso in cui l'organo collegiale sia dotato di specifico regolamento interno o abbia modificato quello esistente, prevedendo che le sedute possono altresì svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad assicurare la certezza nell'identificazione dei partecipanti, la collegialità della discussione, la segretezza delle deliberazioni, la corretta verbalizzazione e la conservazione degli atti, in conformità e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR 679/2016).

Di conseguenza, in risposta al quesito in argomento, la partecipazione in videoconferenza da parte dei Consiglieri di Disciplina dell'Ordine alle sedute del Consiglio o del Collegio di Disciplina è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio